

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) - FAQ COVID-19

Risposte a domande frequenti

Stato al 17 settembre 2020

Disclaimer: La situazione attuale genera molte domande e non per tutte è possibile dare una risposta generica. Le risposte alle domande presentate in questo documento sono soggette a cambiamenti qualora la situazione dovesse mutare.

In generale, si rimanda ai documenti consultabili sulla pagina: www.ti.ch/aperturascuole, alle informazioni ufficiali presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus e alle FAQ su bambini e scuole dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/it/categories/bambini-e-scuole>

Indice generale:

1. Domande generali
 2. Indicazioni di ordine sanitario e organizzativo
 3. Scuole dell'obbligo
 4. Scuole postobbligatorie
 5. Altre formazioni
-

1. DOMANDE GENERALI

1.1. Come riaprono le scuole del Canton Ticino nell'anno scolastico 2020/2021?

Le scuole obbligatorie e postobbligatorie del Canton Ticino sono aperte in presenza a classi intere a partire da lunedì 31 agosto 2020.

1.2. Perché sono nuovamente possibili le lezioni presenziali a classe intera?

Le lezioni presenziali a classe intera sono nuovamente possibili in quanto la situazione epidemiologica attuale lo permette e i rischi sanitari, date le misure di igiene accresciute e i piani di protezione attuati in ogni istituto scolastico, sono contenuti.

I bambini e i ragazzi hanno bisogno di un ambiente sociale, che comprende anche i compagni di scuola, e hanno diritto all'educazione, e questo può avvenire al meglio se le lezioni vengono tenute a scuola, in presenza. La scuola a distanza e la scuola ibrida (parzialmente in presenza, parzialmente a distanza) si sono dimostrate preziose soluzioni alternative alla scuola in presenza nel momento di necessità sanitaria, ma se prolungate nel tempo pongono dei problemi di eguaglianza delle opportunità tra bambini e ragazzi più o meno fortunati, che possono essere seguiti più o meno da vicino da genitori o parenti nel lavoro scolastico a casa. Per questo motivo, se le condizioni sanitarie lo permettono, la preferenza è per la scuola in presenza.

1.3. Come potete assicurare che non ci siano rischi ritornando a scuola?

Il ritorno a una scuola in presenza può avvenire in quanto sono state identificate delle condizioni quadro ritenute sufficienti a tutelare debitamente la salute di allievi, docenti e personale scolastico, minimizzando i possibili rischi di contagio, seppur nella piena consapevolezza che il rischio zero non esiste, né a scuola, né altrove.

Gli aspetti generali di queste indicazioni sanitarie (es. implementare la distanza fisica, mettere in atto comportamenti igienici adeguati, ...) sono stati stabiliti in collaborazione con l'autorità sanitaria competente, che è garanzia di decisioni adeguate e proporzionate dal profilo sanitario, e sono stati comunicati alle direzioni di istituto e alle autorità scolastiche comunali, che hanno implementato queste indicazioni adattandole alle varie realtà locali e regolando gli aspetti logistici ivi connessi.

1.4. Quali sono le indicazioni dei piani di protezione delle scuole?

I modelli di piani di protezione per le scuole dell'obbligo e le scuole postobbligatorie sono disponibili sul sito: www.ti.ch/aperturascuole. Questi modelli sono stati declinati, adattati e precisati da ogni direzione di istituto (comunale e cantonale) a dipendenza della propria situazione logistica e delle proprie caratteristiche. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli istituti si invita a contattare le direzioni.

1.5. Quali sono gli scenari pronti per l'anno scolastico 2020/2021?

In Ticino sono pronti tre diversi scenari per affrontare l'anno scolastico 2020/2021 a seconda dello sviluppo della situazione epidemiologica e delle valutazioni sanitarie e politiche:

- lo **scenario 1**, che prevede di tenere l'insegnamento in maniera ordinaria, in presenza e a classi complete;
- lo **scenario 2**, che prevede per gli allievi lo svolgimento di una parte delle attività in presenza e di una parte a distanza. In questo modello l'idea è che gran parte del lavoro degli allievi venga effettuato in presenza, con la possibilità per gli insegnanti di dare agli allievi delle attività da svolgere a casa autonomamente;
- lo **scenario 3**, basato sulla sola scuola a distanza.

Gli scenari 1, 2 e 3 sono da considerare in modo flessibile e dinamico, e non necessariamente da applicare in modo progressivo e/o uniforme a tutte le scuole o ordini scolastici. A dipendenza della situazione (ad esempio, eventuali messe in quarantena di singole classi o intere sedi) anche all'interno di un medesimo ordine scolastico potrebbero convivere scenari diversificati negli istituti. Le singole scuole sono pronte ad attuare lo scenario di partenza (scenario 1), ma anche a passare ad altri scenari in tempi brevi se questo dovesse essere necessario. Una singola scuola potrebbe infatti dover applicare anche i tre diversi scenari nel corso dell'anno scolastico in modo sequenziale (uno dopo l'altro) o contemporaneo (ad esempio, con una o più classi o docenti in quarantena, e quindi sottoposti parzialmente allo scenario 3) mentre altre che frequentano normalmente (quindi sottoposti allo scenario 1).

1.6. Chi decide il passaggio dallo scenario 1 a un altro scenario? In quali circostanze ci potrebbe essere un cambiamento di scenario?

La decisione su un eventuale cambiamento di scenario per una o più classi, istituti e/o ordini scolastici spetta al Consiglio di Stato, su preavviso del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Un eventuale cambiamento di scenario verrà attuato unicamente se la situazione sanitaria locale e/o globale dovesse richiederlo.

1.7. La scuola prevede qualcosa di particolare per verificare le competenze degli allievi in seguito al lockdown e alla scuola ibrida dell'anno scolastico 2019/2020?

Sì. L'anno scolastico 2020-2021 sarà particolare per allievi e docenti e richiederà che la fase diagnostica, già di consueto prevista durante le prime settimane di scuola, sia più approfondita rispetto al solito e si svolga secondo quanto previsto nei vari ordini scolastici. Ispettori, esperti, direttori, capigruppo, ecc. saranno chiamati ad accompagnare i docenti nell'osservazione degli allievi allo scopo di pianificare una progettazione adeguata ai bisogni formativi rilevati.

In riferimento ai bisogni formativi riscontrati nella fase diagnostica, i docenti potranno trattare argomenti previsti generalmente per la fine del precedente anno scolastico, posticipandone altri. Sarà pure possibile valutare allentamenti specifici tesi a potenziare o recuperare aspetti di abilità generali o disciplinari (lettura, comprensione, calcolo, ecc.) che necessitano di particolare cura, al fine di garantire per quanto possibile un prosieguo curricolare regolare. Per il recupero di temi o attività non svolti o svolti solo parzialmente nell'anno scolastico 2019/2020 potranno essere attivati sostegni individuali o corsi di recupero a piccoli gruppi.

In tutti gli ordini scolastici i rispettivi piani di studio sono sempre previsti come quadri generali, non vincolati a una programmazione dettagliata scaglionata nel tempo. Ragion per cui i docenti hanno la libertà di operare una riprogrammazione, sempre in accordo con i propri referenti pedagogici e didattici (esperti, ispettori, direttori, ...), considerando il fatto che lo sviluppo delle competenze non può prescindere dall'acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari o più trasversali, ivi comprese le operazioni mentali generali (lettura del compito, pianificazione, monitoraggio, autoregolazione, ecc.) che sostengono in modo decisivo l'apprendimento.

1.8. Cosa prevede la scuola a livello di infrastrutture e mezzi informatici qualora si dovesse attuare lo scenario 2 o 3?

Si rimanda al capitolo 3 del *Piano sull'apertura delle scuole al 31 agosto 2020*, nonché al capitolo 2 del *Complemento scenario 3* allo stesso Piano, entrambi consultabili sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

1.9. Quali sono le regole di comportamento per gli allievi per l'utilizzo di Moodle e MS Teams?

Si rimanda al documento "Utilizzo di Moodle e MS Teams – Codice di comportamento per gli allievi", consultabile sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

2. INDICAZIONI DI ORDINE SANITARIO E ORGANIZZATIVO

2.1. Quali sono i sintomi per cui non è permesso recarsi a scuola?

Allievi della scuola dell'obbligo

Frequentano normalmente la scuola gli allievi delle scuole dell'obbligo (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media) che non presentano sintomi.

Non frequentano la scuola gli allievi delle scuole dell'obbligo che presentano uno o più di questi sintomi:

- febbre
- tosse*
- mal di gola
- raffreddore*
- respiro corto
- dolore toracico

*Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o asma), è responsabilità dell'autorità parentale, valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico.

Allievi delle scuole postobbligatorie, docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico

Frequentano normalmente la scuola allievi delle scuole postobbligatorie, così come docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico che non presentano sintomi.

Non frequentano la scuola allievi delle scuole obbligatorie, così come docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico che presentano uno o più di questi sintomi¹:

- tosse
- mal di gola
- respiro corto
- dolore toracico
- febbre
- perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto
- affaticamento generale severo

In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00) o fare riferimento al proprio medico.

Indipendentemente dalla situazione di pandemia, in presenza di problemi acuti di salute (es. febbre, vomito, diarrea, esantemi) è indicato restare a domicilio fino a risoluzione dei sintomi.

2.2. Come ci si comporta se a scuola allievi, docenti o altro personale scolastico appartengono a un gruppo a rischio?

L'Ufficio federale della sanità pubblica, sostenuto dalla Società svizzera di pediatria e dal Gruppo svizzero d'infeziologia pediatrica, precisa che non ci sono dei gruppi di persone particolarmente vulnerabili in relazione alla COVID-19 fino a 18 anni. In linea di principio, da un punto di vista

¹ Secondo la definizione del caso UFSP

medico, tutti gli allievi possono riprendere la scuola in presenza. In casi individuali di adolescenti gravemente malati, la valutazione specifica è di competenza del medico curante.

Secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si presume un rischio particolare solo per gli adulti. L'Ufficio federale della sanità pubblica indica particolarmente a rischio le persone dai 65 anni di età, le donne incinte e le persone con ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, diabete, malattie croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario, obesità di grado III (patologica, IMC ≥ 40 kg/m²).

Caso	Frequenza scolastica/attività lavorativa
Allievo/a	Frequenta. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza.
Allievo/a con familiare appartenente a una categoria a rischio convivente sotto lo stesso tetto. <i>Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.</i>	Frequenta. In linea di principio questi allievi dovrebbero poter andare a scuola in quanto la protezione del familiare vulnerabile non può passare solo dalla non frequenza della scuola e dalle limitazioni di altre attività quotidiane. L'attenzione deve essere posta sulla protezione individuale in ambito familiare che è da rinforzare.
Docente o personale scolastico appartenente a una categoria a rischio	Lavora rispettando scrupolosamente le misure di igiene e comportamento previste e che ogni datore di lavoro è tenuto a mettere in atto per proteggere la salute dei lavoratori particolarmente a rischio. Casi individuali di vulnerabilità devono essere sottoposti a valutazione specifica.
Docente o personale scolastico con familiare convivente sotto lo stesso tetto appartenente a una categoria a rischio. <i>Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.</i>	Lavora conformemente alle indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

Documentazione specifica è disponibile alla pagina dedicata dell'Ufficio federale della sanità pubblica <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html>. In particolare, si evidenziano l'elenco delle "Categorie delle persone particolarmente a rischio", costantemente aggiornato secondo le più recenti conoscenze scientifiche e le "Raccomandazioni per le persone con malattie preesistenti".

2.3. Come verranno tutelati gli allievi e le allieve a rischio?

Tutti gli allievi che in circostanze normali frequentano regolarmente la scuola sono tenuti alla frequenza scolastica. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza. Eventuali richieste di esonero dalla frequenza, accompagnate dal parere medico contrario alla frequenza, saranno valutate e gestite localmente dalle singole direzioni di istituto. Questo, al fine di assicurare delle soluzioni adeguate e proporzionate ai singoli casi, tenendo conto delle situazioni di rischio effettivo e tutelando le persone che dovessero necessitare di misure particolari o per le quali un ritorno alla scuola in presenza non è auspicabile. Chi per motivi comprovati di salute non potesse seguire le lezioni in presenza ha diritto ad essere seguito scolasticamente.

Si sottolinea che vige l'obbligo di frequenza e che non sussiste in linea di principio alcun diritto a rimanere a casa per gli allievi e le allieve che non sono a rischio, nemmeno per quelle persone che convivono con persone a rischio.

2.4. Come comportarsi con persone sane che convivono con persone con patologie croniche, immunodepressi o altre persone a rischio?

Siamo consapevoli che vi sono casi di allievi, docenti o personale scolastico che non sono a rischio, ma che vivono assieme a persone che lo sono. Questa problematica non è limitata alla scuola, ma tocca la società nel suo insieme. In tutti i contesti e in tutte le professioni possono esserci persone sane che sono tenute a lavorare, pur avendo famigliari o conviventi a rischio.

Comprendiamo che questo possa essere problematico, ma la gestione di queste situazioni deve essere affrontata e presa a carico internamente alle stesse famiglie, trovando soluzioni di convivenza che non impediscano ai conviventi sani (bambini o adulti) di andare a scuola. Va infatti considerato che questo problema andrà probabilmente gestito per parecchio tempo. Non è pertanto immaginabile recludere una persona sana in casa per mesi o anni, negando ad esempio a un bambino il diritto di andare a scuola, anche se questo dovesse avere lo scopo preventivo di evitare di incrementare il possibile rischio di contagio per un congiunto.

Per queste situazioni non possiamo che ribadire l'importanza di seguire scrupolosamente e rigorosamente da parte di tutti i componenti della famiglia le misure di protezione più volte indicate. Le persone a rischio che convivono con allievi o docenti sono invitate a prendere contatto con il rispettivo medico curante in modo da individuare, per ogni specifico caso, eventuali ulteriori misure di protezione, tenuto conto della necessità per i conviventi di poter partecipare alla ripresa di una vita il più possibile regolare.

2.5. Come mi comporto qualora durante l'orario scolastico allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero presentare dei sintomi?

Docenti, personale scolastico o allievi maggiorenni che manifestano a scuola sintomi devono essere allontanati dal gruppo ed essere rimandati a casa. Per il tragitto scuola-domicilio va consegnata loro una mascherina chirurgica.

Nel caso di allievi minorenni che a scuola manifestano sintomi occorre invece:

- a) collocare l'allievo in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina chirurgica (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);
- b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l'allievo rientri al più presto a casa;
- c) nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l'allievo, la direzione richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3 (<https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695>). Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico scolastico.

2.6. Che cosa succede ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi?

La persona con sintomi rientra a domicilio e, una volta rientrata a casa, deve mettersi in isolamento e contattare telefonicamente il proprio medico curante, che deciderà in merito all'esecuzione del test.

La persona diagnosticata positiva proseguirà l'isolamento fino a 48 ore dal termine dei sintomi, ma almeno 10 giorni dal loro inizio, e le persone a stretto contatto saranno messe in quarantena dal personale che si occupa del contact tracing.

Per contatto stretto – oltre a coloro che vivono sotto lo stesso tetto – si intende un contatto a meno di 1,5 metri per più di 15 minuti senza protezione (es. senza separazione in plexiglas, senza mascherina) in presenza di sintomi o durante le 48 ore prima della comparsa dei sintomi. Le istruzioni specifiche riguardanti isolamento e quarantena sono presenti sul sito www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/isolamento-e-quarantena-istruzioni/.

Se il test fosse negativo, la persona con sintomi proseguirà l'isolamento fino a 24 ore dal termine degli stessi e le persone a stretto contatto non sono messe in quarantena. Se il medico non dovesse eseguire il test perché in presenza di una diagnosi diversa dal COVID-19 (es. angina da streptococchi), la durata dell'assenza dipenderà dalla natura della malattia diagnosticata, ma in ogni caso il rientro non avverrà prima di 24 ore dalla scomparsa dei sintomi.

2.7. Ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi viene fatto il test per verificare se è positivo o meno al COVID-19?

La decisione di fare il test è presa dal medico curante della persona in questione. Oggi il test è raccomandato a tutte le persone con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (come per es. tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, improvvisa perdita dell'olfatto e del gusto).

Per i bambini e gli allievi di età inferiore ai 12 anni con sintomi lievi (raffreddore, mal di gola, congiuntivite, otite con/senza febbre nonché febbre senza sintomi delle vie respiratorie) sono possibili eccezioni, decise dal medico curante secondo una procedura definita a livello nazionale. Allievi di età inferiore ai 12 anni non sottoposti al test rimangono in linea di principio a casa e non frequentano la scuola fino a 24 ore dopo la scomparsa dei sintomi.

2.8. Cosa succede se allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero risultare positivi? Chi viene informato? Chi può/deve informare la direzione?

Oggi di principio tutte le persone con sintomi respiratori devono mettersi in isolamento e contattare il medico curante. La decisione di effettuare il test per determinare una eventuale positività spetta al medico curante.

Sarà l'Ufficio del medico cantonale a occuparsi dell'indagine epidemiologica quando necessario e a decidere le eventuali misure. L'Ufficio del medico cantonale, tramite il contact tracing, per ogni persona positiva, traccia e informa tutti i contatti stretti e mette in atto le misure necessarie. Le direzioni degli istituti scolastici, a meno che sollecitate dallo stesso Ufficio del medico cantonale, non sono coinvolte direttamente in questo lavoro.

La persona positiva è tenuta a comunicare i propri contatti stretti unicamente al personale che si occupa del contact tracing presso l'Ufficio del medico cantonale, affinché questi possano essere raggiunti e informati. La persona, rispettivamente il rappresentante legale, non è tenuta a informare la scuola della diagnosi. Beninteso, se si tratta di un/a dipendente esso/a è tenuto/a a comunicare il motivo dell'assenza (malattia). La scuola non può esigere di conoscere la diagnosi.

Può capitare che una famiglia, un docente o altro personale scolastico comunichino volontariamente l'informazione della positività alla scuola. Premesso che i contatti stretti sono tracciati e sono già informati tramite l'Ufficio del medico cantonale, la direzione in questo caso può, previo esplicito consenso della persona positiva o del rappresentante legale, informare la classe e i colleghi evitando di menzionare il nome della persona coinvolta.

In nessun caso possono essere divulgate a terzi informazioni di questo tipo, anche in forma anonima, senza l'esplicito consenso della persona positiva o del suo rappresentante legale, in particolare se si tratta di voci non verificate che provengono da terze persone. Le informazioni sanitarie sono dati personali degni di particolare protezione e spetta unicamente alla persona o al suo rappresentante legale decidere se comunicare ad altri informazioni sul proprio stato di salute. Si raccomanda alle direzioni di istituto di tenere traccia delle segnalazioni volontarie di positività ricevute dalle famiglie, docenti o altro personale scolastico, mettendole a disposizione dell'Ufficio del medico cantonale su richiesta.

2.9. Qual è la procedura prevista qualora il Medico cantonale dovesse ordinare una quarantena per uno o più allievi di una classe?

I risultati positivi per COVID-19 sono segnalati entro 2 ore all'Ufficio del medico cantonale dal laboratorio che li ha eseguiti. Sulla base di questa segnalazione viene attivato il gruppo di contact tracing che risale a tutti i contatti stretti avuti dalla persona testata positiva nelle 48 ore precedenti la manifestazione dei sintomi. Le persone asintomatiche che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato di COVID-19 sono messe in quarantena dall'autorità cantonale competente (Ufficio del medico cantonale per il tramite del contact tracing). È definito come contatto stretto un contatto a una distanza inferiore a 1,5 metri e per più di 15 minuti senza una protezione adeguata. Al momento della messa in quarantena le persone ricevono istruzioni dettagliate sul comportamento da tenere. Le istruzioni su isolamento e quarantena sono pubblicate sul sito www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/isolamento-e-quarantena-istruzioni/.

Con "quarantena" si intende un periodo di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso confermato (se non vive nella stessa economia domestica) oppure dal giorno in cui il caso confermato è stato isolato (se vivono nella stessa economia domestica) nel quale la persona messa in quarantena evita qualsiasi contatto con altre persone (ad eccezione di quelle che si trovano in quarantena nella stessa economia domestica). La persona in quarantena deve sorvegliare il proprio stato di salute, isolarsi se compaiono dei sintomi e contattare il proprio medico curante per sottoporsi al test. Tutte le persone ritenute contatto stretto sono in seguito contattate dal contact-tracing.

Le procedure da attuare all'interno di una scuola si differenziano in base all'età (adulti o bambini) e al numero di persone malate. Di seguito le indicazioni di massima che saranno valutate caso per caso dall'Ufficio del medico cantonale sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica:

a. Una persona adulta che lavora in una scuola o un/a allievo/a del postobbligo è positiva al test

Se una persona adulta che lavora nella scuola (di qualsiasi ordine scolastico) o un/a allievo/a del postobbligo risulta positiva, tutti (adulti e bambini) coloro che hanno avuto stretti contatti con lei sono messi in quarantena.

b. Un/a allievo/a della scuola dell'obbligo è positiva al test

Se un/a allievo/a della scuola dell'obbligo risulta positiva al test le persone che vivono nella stessa economia domestica (adulti e bambini) sono messi in quarantena. Gli altri allievi della classe e il/i docente/i non sono di principio messi in quarantena.

c. Diversi allievi della scuola dell'obbligo sono positivi al test

Se 2 o più allievi appartenenti alla stessa classe della scuola dell'obbligo in un lasso di tempo inferiore a 10 giorni risultano positivi, la direzione sarà contattata dall'Ufficio del medico cantonale che valuterà la necessità di quarantena della classe e, se del caso, anche del/i docente/i sulla base delle informazioni che saranno raccolte. La scuola informa i genitori delle classi interessate.

d. Una persona nella stessa economia domestica di una persona adulta che lavora in una scuola o di un/a allievo/a è positiva al test

Se una persona che vive nell'economia domestica di una persona adulta che lavora nella scuola o di un/a allievo/a è positiva al test le persone con lei conviventi sono messe in quarantena. Le altre persone della scuola non devono essere messe in quarantena.

Le direzioni degli istituti sono informate sulle misure da intraprendere in caso di quarantena di classe, con l'obiettivo di evitare che durante questo periodo, di durata comunque limitata, il percorso di insegnamento e apprendimento si fermi.

2.10. Quando allievi, docenti o altro personale scolastico sono assenti per isolamento o quarantena: quando e a quali condizioni possono rientrare?

I criteri per il rientro a scuola in seguito a un'assenza per isolamento o quarantena sono:

Situazione della persona assente	Quando può rientrare a scuola
Persona assente per isolamento, con	Dopo 48 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo

sintomi e con test COVID-19 positivo	se sono trascorsi almeno 10 giorni dalla loro comparsa.
Persona assente con sintomi e con test COVID-19 negativo	Dopo 24 ore dal termine dei sintomi.
Allievo/a di età inferiore ai 12 anni con sintomi lievi non sottoposto al test	Dopo 24 ore dal termine dei sintomi.
Persona assente per quarantena	Al termine della quarantena (10 giorni a partire dal giorno in cui la persona malata è stata messa in isolamento se abitano insieme, altrimenti 10 giorni a partire dall'ultimo contatto), purché non presente alcun sintomo.

2.11. A persone assenti per isolamento deve essere chiesto un test (tamponi) negativo e/o un certificato medico di buona salute prima di rientrare?

No, di principio non è richiesta la presentazione né di un test negativo, né di un certificato medico di buona salute. È sufficiente il rispetto dei termini indicati alla risposta 2.10.

Per gli allievi fa stato la Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole del 11 giugno 2007, che prevede la presentazione di un certificato medico per casi di malattia superiori ai 14 giorni. Assenze fino a 14 giorni sono giustificate dalla famiglia (o dall'allievo se maggiorenne).

Per i docenti e per il personale della scuola fanno stato le direttive del datore di lavoro (Comune o Cantone a seconda del caso).

2.12. Come è regolamentato l'uso delle mascherine nelle scuole?

La situazione è molto diversificata a seconda dell'età degli allievi e degli spazi a disposizione. Le mascherine chirurgiche sono concepite principalmente per proteggere da una contaminazione le persone che si trovano intorno e non per proteggere chi le indossa dall'essere contagiati. Costituiscono comunque un sistema di barriera per chi le porta. Le mascherine chirurgiche devono essere indossate e portate secondo regole ben precise per evitare che il rischio di contaminazione sia superiore al beneficio dell'indossarle.

L'utilizzo delle mascherine da parte dei docenti di ogni ordine scolastico è facoltativo nelle aule scolastiche in cui può essere mantenuta una distanza di almeno 1.5 metri dagli allievi. L'utilizzo delle mascherine è controproducente per gli allievi più piccoli (in età di scuola dell'infanzia e scuola elementare), per i quali è dunque sconsigliata. Per essere efficaci dovrebbero essere della grandezza corretta, dovrebbero essere in grado di togliersela da soli in caso di disturbi e dovrebbero rispettare le stesse raccomandazioni di igiene degli adulti. Manipolarle o indossarle scorrettamente, toccandosi il volto o lasciandole in giro, può trasformarle in una potenziale fonte di contagio. Inoltre, l'uso di mascherine può portare a false sicurezze, inducendo inconsciamente a ridurre le distanze sociali, che sono una misura efficace di prevenzione. Detto questo, l'uso della mascherina da parte degli allievi, se corretto, non è vietato.

L'utilizzo volontario delle mascherine da parte degli allievi in età di scuola media e scuola postobbligatoria, se corretto, non è vietato. Nelle scuole postobbligatorie, nel caso in cui non fosse possibile garantire il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone (tra allievi, tra docenti, e tra allievi e docenti) nelle aule è obbligatorio portare la mascherina sia per i docenti che per gli allievi. Se le distanze in aula possono invece essere mantenute, per gli allievi del postobbligatorio le mascherine sono facoltative. Negli spazi condivisi (corridoi, aula docenti, entrata e uscita da scuola), l'utilizzo delle mascherine da parte dei docenti e di altri adulti (inclusi gli allievi maggiorenni) è obbligatorio in ogni ordine di scuola.

I piani di protezione dei singoli istituti possono definire in modo più preciso queste indicazioni a seconda delle specificità dell'istituto.

Ogni docente riceve gratuitamente una mascherina chirurgica per giornata lavorativa (la mascherina può essere usata fino a 8 ore, anche in modo non consecutivo) e si impegna ad usarla correttamente.

2.13. Quali tipologie di mascherine sono raccomandate o non raccomandate a scuola?

I docenti e altro personale scolastico sono invitati a far capo alla mascherina fornita dal datore di lavoro. In generale, si rimanda alle attuali indicazioni generali valide per tutta la cittadinanza fornite dall'Ufficio federale della sanità pubblica:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#-968639822>.

I piani di protezione dei singoli istituti scolastici possono definire in modo più preciso queste indicazioni, in particolar modo laddove vige un'obbligo, anche parziale, di indossare la mascherina per gli allievi, stabilendo delle raccomandazioni particolari o sconsigliando l'uso di mascherine che non garantiscono una protezione affidabile (ad esempio, mascherine autoprodotte).

2.14. Come è regolamentato l'uso di disinfettanti nelle scuole?

Qualora in istituti o classi non fossero presenti lavandini per lavarsi le mani con acqua e sapone (che sono da prediligere) si possono utilizzare disinfettanti per le mani. I disinfettanti possono dare origine a fenomeni irritativi e allergici in particolare a carico della pelle e sono conosciute intossicazioni tra i bambini.

I disinfettanti devono essere custoditi in un locale della scuola fresco adeguatamente aerato e non accessibile indiscriminatamente. Non devono essere posizionati alla luce diretta del sole. Liquidi e vapori sono facilmente infiammabili. Devono essere tenuti lontani da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti d'innesco. Non devono essere travasati in contenitori non originali e non etichettati.

I disinfettanti sono consegnati ad adulti della sede (e non agli allievi) e rimangono sotto la responsabilità degli stessi.

2.15. Come è regolamentato l'uso di guanti nelle scuole?

L'uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato, se non come di consueto per i lavori di pulizia o alcune attività in cucina. I guanti non servono al di fuori del contesto sanitario (dove vengono utilizzati per il contatto con liquidi biologici ed esposizioni a grandi quantità di secreti). Indossare i guanti non solleva dal dover rispettare le altre norme di igiene quali il lavaggio delle mani, il non toccarsi il viso, lo starnutire nel gomito. Essi danno una falsa sensazione di barriera e rischiano di ridurre l'igiene delle mani, che rimane una misura di prevenzione primaria. Indossarli e toglierli in modo errato aumenta la possibilità di contaminazione. Inoltre, va considerato che possono essere all'origine di allergie, eczemi e macerazioni.

2.16. Come è possibile informare correttamente allievi alloggiati e/o le loro famiglie rispetto alle misure di protezione previste?

La Confederazione mette a disposizione un ampio ventaglio di documentazione tradotta in una ventina di lingue alla seguente pagina internet:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html>

In particolare:

- prescrizioni d'entrata in Svizzera da paesi considerati ad alto rischio di contagio

- istruzione sulle regole d'igiene
- istruzioni sull'isolamento in diverse lingue
- istruzioni sulla quarantena in diverse lingue

Il materiale cartaceo può essere scaricato e, in parte, ordinato gratuitamente. Sono inoltre disponibili diversi video, alcuni dei quali in altre lingue.

2.17. Nello scenario 1 è previsto un recupero particolare per chi a causa di sintomi non può frequentare la scuola per alcuni giorni?

Per un'assenza dovuta al manifestarsi di sintomi COVID non sono predisposte misure particolari rispetto al recupero delle ore di lezione perse. L'assenza è in effetti paragonabile a un'ordinaria assenza per malattia. Il recupero è quindi gestito come d'abitudine tra il docente e l'allievo. Questo non esclude che strumenti di formazione a distanza quali le piattaforme didattiche o le teleconferenze possano essere utilizzati.

2.18. I docenti, il personale della scuola o gli allievi posti in quarantena dall'autorità sanitaria ricevono un certificato ufficiale di quarantena?

Sì, i docenti, il personale della scuola o gli allievi posti in quarantena dall'autorità sanitaria ricevono un certificato ufficiale di quarantena. Per gli allievi tale documento può essere richiesto dalla direzione dell'istituto frequentato a comprova del motivo dell'assenza. Per quanto riguarda il personale docente cantonale e il personale delle scuole cantonali, tutti i casi di quarantena devono essere immediatamente segnalati all'Ufficio del medico del personale con invio del relativo certificato di quarantena emesso dalle autorità sanitarie. Per quanto riguarda i docenti comunali e il personale delle scuole comunali i casi vanno invece segnalati all'autorità di nomina (ad es. Municipio).

2.19. Perché essere vincolanti sui sintomi che impediscono di recarsi a scuola?

La lista dei sintomi in base ai quali non è possibile frequentare la scuola in presenza è tratta dallo stato attuale delle conoscenze degli stessi sintomi riconducibili alla COVID 19, oltre che a numerose malattie virali e non da ultima l'influenza stagionale. Siamo consapevoli che l'interpretazione di alcuni sintomi (ad es. "raffreddore", per gli allievi delle scuole obbligatorie) non è sempre facile e immediata. In caso di dubbio sull'opportunità di recarsi a scuola con tali sintomi occorre contattare il medico curante.

Unita alle misure igieniche accresciute previste dai piani di protezione dei singoli istituti, l'esclusione dalla scuola di persone sintomatiche riduce la probabilità di trasmissione della malattia.

Anche se le restrizioni in questione potrebbero fare perdere di tanto in tanto dei giorni di scuola agli allievi con determinati sintomi piuttosto comuni (tosse, raffreddore, ...), nell'insieme questo atteggiamento di cautela permette di limitare la trasmissione di virus di vario tipo all'interno della scuola e di conseguenza, sull'arco dell'anno, permette di limitare la quantità di assenze dovute a malattia. Inoltre, così facendo, si limita il rischio di dover implementare diffusamente e con regolarità delle quarantene di durata ancora superiore, che toccherebbero non solo pochi allievi sintomatici, ma anche decine di allievi e docenti asintomatici. Vale qui il principio generale secondo cui è meglio prevenire che curare.

2.20. Come possono fare i genitori lavoratori ad accudire i figli ancora piccoli costretti a casa da scuola perché sintomatici, anche se magari solo lievemente?

In tal caso il/la dipendente si deve organizzare autonomamente, tipicamente valutando soluzioni di accudimento all'interno della famiglia o facendo capo a terzi. Questo compito spetta alle famiglie degli allievi e non alla scuola, che è un'istituzione con un compito educativo preciso e non ha tra i suoi compiti l'accudimento.

2.21. Cosa succede durante il tempo di attesa dei risultati di un test COVID-19 di un familiare convivente?

La persona che è in attesa del risultato del test COVID-19 è invitata a rimanere a casa e deve evitare qualsiasi contatto, da subito, con altre persone. La stessa deve mantenere l'autoisolamento, ovvero le distanze da tutti, conviventi compresi.

I conviventi della persona in attesa del risultato del test, fino alla comunicazione dello stesso, proseguono di principio con la loro attività lavorativa o scolastica, osservando scrupolosamente tutte le misure protettive consigliate concernente l'igiene, il distanziamento fisico e l'utilizzo di una mascherina chirurgica protettiva in tutte le situazioni nelle quali non è possibile mantenere le distanze fisiche. A scuola, queste persone sono tenute a rispettare con attenzione le indicazioni contenute nel piano di protezione dell'istituto.

3. SCUOLE DELL'OBBLIGO

Documentazione specifica riguardante la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e le scuole medie è disponibile sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

Per domande relative agli scenari 2 e 3 si rimanda ai capitoli 4, 5 e 6 del *Piano sull'apertura delle scuole al 31 agosto 2020*, nonché ai capitoli 3 e 4 del *Complemento scenario 3* allo stesso Piano, entrambi consultabili sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

4. SCUOLE POSTOBBLIGATORIE

Documentazione specifica riguardante le scuole medie superiori e le scuole postobbligatorie è disponibile sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole

Per domande relative agli scenari 2 e 3 si rimanda ai capitoli 7 e 8 del *Piano sull'apertura delle scuole al 31 agosto 2020*, nonché ai capitoli 6 e 7 del *Complemento scenario 3* allo stesso Piano, entrambi consultabili sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

4.1. Domande frequenti generali relative alle scuole post obbligatorie

4.1.1. Nel modello di piano di protezione del postobbligatorio, la mascherina negli spazi comuni è obbligatoria per docenti e adulti. Gli allievi e persone in formazione maggiorenni sono considerati adulti e quindi sottostanno all'obbligo perentorio della mascherina?

Sì. Tutti allievi delle scuole postobbligatorie sono considerati alla stregua degli adulti per quanto riguarda la sintomatologia, ma l'indicazione data nel modello di piano di protezione del postobbligo riguardante l'obbligo della mascherina negli spazi comuni tocca unicamente le persone adulte (dai 18 anni), allievi e persone in formazione inclusi. I piani di protezione dei singoli istituti possono però definire in modo più preciso queste indicazioni a seconda delle specificità dell'istituto.

4.1.2. Le scuole postobbligatorie possono prevedere nei rispettivi piani di protezione di istituto l'obbligo di indossare la mascherina per gli allievi minorenni o maggiorenni o di altri adulti in luoghi e spazi comuni come per i docenti? Se sì, a quali condizioni?

Sì, un'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina è possibile in quegli spazi in cui il

distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone (tra allievi, tra docenti, e tra allievi e docenti) non può essere garantito con misure alternative (organizzazione dei flussi di persone, ...). I piani di protezione dei singoli istituti possono definire in modo più preciso queste indicazioni a seconda delle specificità dell'istituto.

4.1.3. Le scuole postobbligatorie possono organizzare uscite di studio di uno o più giorni o settimane sportive fuori Cantone o all'estero?

In linea di principio sì, eccezion fatta per visite a Stati o in regioni a rischio elevato di contagio. Le direzioni valuteranno caso per caso l'opportunità di ogni uscita di studio. In caso di passaggio allo scenario 2, saranno abolite tutte le attività che causano la caduta di lezioni: saranno quindi sospese le attività culturali e le gite di studio e di carattere sportivo. Nel settore medio superiore (licei e scuola cantonale di commercio) anche nello scenario 1 saranno fortemente limitate tutte le attività che causano la caduta di lezioni (attività culturali, scambi linguistici di breve durata, gite di studio e di carattere sportivo) e non sarà autorizzata la partecipazione dei docenti a corsi di formazione continua in tempo di scuola.

4.2. Domande frequenti relative alle scuole medie superiori (Licei e SCC)

Documentazione specifica è disponibile sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

4.3. Domande frequenti relative alle scuole professionali

4.3.1. Nei laboratori e aule pratiche delle scuole professionali come vengono messe in atto le misure di protezione?

Nelle scuole professionali la formazione prevede anche materie pratiche svolte in laboratori con attrezzature specialistiche. Come per le altre aule, laddove possibile, sono stati predisposti degli adattamenti con misure di protezione (arredo, spostamento mobiliario e attrezzature, nuovo mobiliario atto a mantenere le distanze, ecc.). Il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone (tra allievi, tra docenti e tra allievi e docenti) va garantito. Se non è possibile, il piano di protezione dell'istituto scolastico prevede l'obbligo di mascherina per tutti. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli istituti si invita a contattare le direzioni.

4.3.2. I centri per i corsi interaziendali prevedono delle disposizioni di protezione a tutela della salute degli studenti, docenti e formatori?

Sì, tutti i luoghi accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione specifico. Le prescrizioni per i piani di protezione possono cambiare a seconda dell'evoluzione della situazione. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli centri per i corsi interaziendali si invita a contattare direttamente gli organizzatori.

5. ALTRE FORMAZIONI

5.1. Gli organizzatori pubblici e privati di corsi di formazione continua, le università e altri centri di formazione prevedono delle disposizioni di protezione a tutela della salute dei corsisti, docenti e formatori?

Sì, le disposizioni federali stabiliscono che tutti i luoghi accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione specifico. Per tutte le strutture accessibili al pubblico, continua a essere obbligatorio un piano di protezione, mentre ne sono esenti le manifestazioni private e le strutture non accessibili al pubblico. Le prescrizioni sono disciplinate dall'ordinanza del 19 giugno 2020 COVID-19 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare. Le prescrizioni per i piani di protezione possono cambiare a seconda dell'evoluzione della situazione. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli istituti di formazione si invita a contattare direttamente le direzioni.

5.2. Domande relative ai corsi di formazione continua e di abilitazione presso il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Per informazioni concernenti il DFA si rimanda al sito internet istituzionale www.supsi.ch/dfa e ai segretariati: dfa.bachelor@supsi.ch (per il Bachelor in Insegnamento nella scuola dell'infanzia o la scuola elementare), dfa.master@supsi.ch (per il Master in Insegnamento nella scuola media), dfa.diplomasms@supsi.ch (per il Diploma in Insegnamento per le scuole di maturità) e dfa.fc@supsi.ch (per la formazione continua). La direzione del DFA è raggiungibile all'indirizzo dfa.direzione@supsi.ch.

5.3. Domande relative ai corsi di formazione continua e di abilitazione presso l'Istituto federale della formazione professionale (IUFFP)

Attualmente presso lo IUFFP sono in vigore le seguenti misure di protezione sulla base delle disposizioni emanate dalla Confederazione:

- in linea di massima, le lezioni e le manifestazioni si svolgono nuovamente in presenza presso le sedi dello IUFFP;
- i nominativi di studenti, partecipanti ai corsi e alle manifestazioni sono registrati ogni volta che vi assisteranno in presenza;
- ogni persona assicura presso lo IUFFP il rispetto della distanza prescritta, sia nelle situazioni di lavoro che durante le pause. Qualora non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza, occorre indossare una mascherina igienica;
- gli/le studenti, i/le partecipanti ai corsi e alle manifestazioni portano con sé le proprie mascherine igieniche per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza prescritta. Se localmente vige l'obbligo generale di indossare una mascherina igienica, questo va rispettato;
- il numero massimo di persone che si possono trovare contemporaneamente in uno spazio chiuso è indicato per ciascun locale; la persona che dirige il corso/la manifestazione è responsabile del rispetto del numero massimo di persone ammesse e dell'obbligo di indossare una mascherina igienica in vigore a livello locale.

Per informazioni concernenti l'IUFFP o per singoli corsi, si rimanda alla pagina <https://www.iuffp.swiss>.